# REGOLAMENTO (CEE) N. 521/87 DELLA COMMISSIONE

**del 20 febbraio 1987**

**che prevede, per la campagna 1986/1987, misure speciali per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in Spagna e in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che, per facilitare la transizione tra il regime nazionale di aiuto alla produzione di olio d'oliva vigente in Spagna prima dell'adesione e il regime comunitario, è opportuno derogare, per tale paese e per la campagna 1986/1987, a taluni principi relativi alla concessione dell'aiuto e tener conto, in particolare, del fatto che in Spagna non esistono organizzazioni di produttori;

considerando che in Portogallo, per facilitare la costituzione e il riconoscimento rapidi di tali organizzazioni per la campagna 1986/1987, occorre prevedere a titolo transitorio, la possibilità di riconoscere provvisoriamente le organizzazioni non ancora dotate della struttura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio [3];

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di avviamento del regime comunitario di aiuto alla produzione dei nuovi Stati membri, è opportuno prorogare sino al 30 aprile 1987, il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di coltura da parte degli olivicoltori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In Spagna, per la campagna 1986/1987, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva:

a) in deroga all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è concesso proporzionalmente al quantitativo di olio effettivamente prodotto, a condizione che gli olivicoltori interessati producano in media almeno 100 kg di olio per campagna. Per la determinazione di detti olivicoltori, si applica il disposto dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2261/84;

b) nel caso in cui un olivicoltore, abbia venduto la totalità o parte della sua produzione di olive, il quantitativo di olio che può beneficiare dell'aiuto è pari a quello ottenuto applicando la resa in olio, fissata in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/1984, al quantitativo di olive prodotto risultante dalla fattura di vendita o da altro documento equivalente.

*Articolo 2*

In Portogallo, per la campagna 1986/1987, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2261/84, un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta in virtù di detto regolamento soltanto se:

a) è composta di almeno 100 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva,

ovvero

b) è composta, negli altri casi, di almeno 400 olivicoltori; qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente, ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra.

*Articolo 3*

In Spagna e in Portogallo, per la campagna 1986/1987, le dichiarazioni di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, sono presentate entro e non oltre il 30 aprile 1987.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1986.

(1) GU n. 121 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1987.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*